

I documenti *raccontano*

Dossier:

*Banditismo nel Comasco
tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento*





Progetto i documenti *raccontano*

Progetto della Regione Lombardia

Direttore progetto: Roberto Grassi

*U. O. Portale del patrimonio culturale
e valorizzazione degli archivi storici*



Regione Lombardia
*Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia*

Soggetto partner



*Azienda di servizi alla persona
Istituti milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio
Archivio Storico e Iniziative Culturali
Dirigente amministrativo: Cristina Cenedella*

Con il finanziamento di



Soggetto realizzatore



Cooperativa CAeB, Milano

Ricerca e redazione di: Maria Canella

*L'illustrazione è tratta dal volume di Natale Perego, *Homini de mala vita. Criminalità e giustizia a Lecco e in terra di Brianza tra cinque e seicento*, Oggiono Cattaneo Editore 2001.*

Titolo

Banditismo nel Comasco tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento

Cronologia

1593 - 1607

Luogo

Val d'Intelvi nel Comasco.

Vicenda:

Nella primavera del 1593 alcuni abitanti della Val d'Intelvi nel Comasco - Simone Parone, Cristoforo Viscardi ed altri, unitamente a fratelli e a parenti – tutti residenti nel comune di Osteno situato nella Pieve di Porlezza, non esitarono ad organizzarsi autonomamente per respingere gli assalti dei banditi che imperversavano nella zona. Si trattava di bande organizzate che assalivano i paesi, compivano omicidi, rubavano nelle case e rapivano le persone facoltose con richieste di riscatto. Durante un cruento assalto notturno, in cui risultarono uccisi cinque abitanti, quattro malviventi furono catturati, consegnati alle autorità e, per ordine del Senato, dopo essere stati torturati, furono condannati a morte; i loro corpi furono squartati e i pezzi posti come ammonimento nei luoghi pubblici (“sono stati condotti a coda di cavali, apiccati, et fatti in pezzi [e], attaccati li loro quarti nelli lochi pubblici”). A questo punto gli assaliti, temendo la vendetta dei complici dei banditi a causa di tali condanne, presentano un memoriale alle autorità chiedendo per difendersi, e poi ottenendo, la licenza di poter detenere gli archibugi da ruota, arma che risultava vietata in moltissime disposizioni legislative del tempo. Tale grave situazione di criminalità era confermata, nello stesso marzo del 1593, in due altri documenti. Da un lato, da Bonifacio Cavallo, Capitano del lago di Como, che nell'ambito delle perquisizioni da effettuare nei territori del Comasco, in cui la presenza di banditi era maggiore, analogamente agli abitanti di Osteno, richiedeva che venisse concessa, e inviava in tal senso la lista dettagliata degli uomini che componevano la sua “famiglia” di sbirri, la licenza per poter portare liberamente tali armi. Dall'altro, da Orazio Pallavicino Scipione, Governatore e Castellano della città di Como, che, rivolgendosi a Don Juan Fernandez de Velasco, duca di Frias, Governatore dello Stato di Milano, sosteneva con cognizione di causa la supplica degli stessi abitanti della valle, timorosi per le possibili ritorsioni dei complici dei condannati. Per combattere tali fenomeni, fu tra l'altro approntata, nel 1598, una convenzione antibanditismo con le autorità dei vicini Dodici Cantoni Svizzeri, poiché si era constatato che erano in particolare le zone confinarie quelle dove più imperversavano i malviventi che, dopo le violenze e gli assalti, potevano rifugiarsi al di là del confine dello Stato di Milano. Ma la situazione era ben lontana da una soluzione: infatti, ancora nel 1607, il nuovo Governatore dello Stato di Milano Don Pedro Enriquez de Acevedo, Conte di Fuentes, considerando l'immutata e pericolosa presenza di bande armate nella zona, ordinava al Giudice del Gallo Quintana di recarsi in segreto e senza preavviso a Porlezza con cinquanta soldati, di sequestrare tutti gli archibugi che avesse trovato nelle mani della popolazione e di arrestare e punire i colpevoli delle violenze.

Contesto archivistico:

Tutti i documenti considerati sono conservati all'Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASMi) nei fondi

1. *Giustizia punitiva parte antica*
2. *Registri delle Cancellerie dello Stato di Milano*
3. *Miscellanea storica.*

Giustizia punitiva parte antica

Il fondo è composto da bb. 60 con estremi cronologici dal 1538 al 1799. Le carte provengono dagli archivi governativi di diverse magistrature operanti nello Stato di Milano: Magistrato camerale; Regio ducale magistrato camerale; Consiglio di governo; Magistrato politico camerale; Amministrazione generale di Lombardia; Governatore; Ministro plenipotenziario; Gran cancelliere. L'inventario sommario esistente, corredato da un indice alfabetico delle materie contenute, fu approntato da Amedeo Amato nel 1915. Le carte riguardano vari aspetti dell'amministrazione della giustizia penale e del mantenimento dell'ordine pubblico nello Stato di Milano: statuti, grida, consulte, leggi e progetti relativi al controllo e alla repressione di tutti i possibili devianti che, a diverso titolo, incrinavano l'ordine costituito come bravi, banditi, assassini, ma anche oziosi, vagabondi, disoccupati, questuanti, zingari e forestieri. Nella documentazione spiccano quindi condanne e pene per i rei, relazioni di perquisizioni in città e nelle campagne, progetti di sorveglianza militare del territorio, elenchi di ricercati, di arrestati e di disertori, richieste di licenza per il porto d'armi, rigidi divieti delle stesse, convenzioni tra stati confinanti per la ricerca e lo scambio reciproco dei banditi catturati, richieste di collaborazione ai cittadini per combattere i fenomeni criminali (come promesse di impunità per imputati minori pentiti, taglie).

Il fondo *Giustizia punitiva parte antica* fa parte dei cosiddetti *Atti di Governo*, conosciuti anche come fondi per materia o fondi peroniani, dal nome dell'archivista Luca Peroni che applicò più diffusamente un sistema di inventariazione delle carte secondo una divisione per materia, negli anni dal 1820 al 1832 quando fu direttore dell'Archivio. L'applicazione di tale ordinamento, che risaliva ad Ilario Corte prefetto dell'Archivio del Castello dal 1762 e poi dell'Archivio Governativo, venne continuata dai suoi discepoli e ancora, dopo il Peroni, dall'Osio e fu interrotta da Cesare Cantù, allorché divenne direttore dell'Archivio nel 1873. L'ordinamento peroniano, che si ispirava ai principi dell'enciclopedismo francese, fu certamente funzionale ad un uso immediato di ricerca amministrativa che permettesse il ritrovamento delle pratiche di materia omogenea, anche se provenienti da differenti collocazioni archivistiche. L'applicazione di tale sistema, infatti, va inquadrata come un fatto di natura amministrativa nell'ordinamento politico-istituzionale del tempo. Sarebbe antistorico giudicare un fatto secondo parametri di riferimento (archivistici e storici) all'epoca inesistenti. Peroni e gli altri archivisti suoi predecessori e suoi successori, riflettevano la cultura amministrativa del loro tempo, e sono stati esecutori di una scelta operativa che nasceva da una legittima e innovativa esigenza di funzionalità. La vasta documentazione, che fu sottoposta ad operazioni di smembramento, scarto e riordino secondo voci dominanti divise in titoli subalterni, a loro volta disposti con ordinamento geografico-cronologico, ha dato origine ai seguenti fondi: *Acque, Acque e strade, Agricoltura, Albinaggio, Annona, Araldica, Censo, Commercio, Confini, Culto, Esenzioni, Feudi Camerali e Imperiali, Finanza, Fondi Camerali, Giustizia civile e punitiva, Luoghi pii, Militare, Popolazione, Potenze estere e sovrane, Sanità, Spettacoli pubblici, Strade, Studi, Tesoreria, Trattati, Uffici civici, giudiziari, regi e vari.*

Registri delle Cancellerie dello Stato di Milano

L'*Archivio delle Cancellerie dello Stato* è costituito dalle due serie del *Carteggio* e dei *Registri*.

Le carte facevano originariamente parte della documentazione delle due Cancellerie dello Stato che esistevano durante la dominazione degli Asburgo di Spagna e d'Austria, vale a dire dalla Segreteria del Governatore (distinta in Segreteria di Stato e Segreteria di Guerra e Cifra), e dalla Cancelleria del Gran Cancelliere (detta Cancelleria Segreta). In seguito alla fusione di tali archivi, avvenuta presso l'Archivio governativo all'epoca della direzione di Luca Peroni (1820 - 1832), i *Registri* non sono però più facilmente riconducibili alle singole e specifiche cancellerie. I 973 registri, divisi attualmente in 45 serie, abbracciano gli anni dal 1538 al 1796, e contengono registrazioni, trascrizioni, regesti di privilegi, patenti, salvacondotti, grazie, dispacci, lettere e ordini reali, grida, decreti di governo, etc. Si tratta in sostanza di registri copialettere delle varie cancellerie governatoriali dove "venivano ricopiati decreti, privilegi e grazie prima di essere trasmessi al Senato per l'interinazione o agli altri magistrati ed uffici per l'applicazione" (*Acta Italica 1. Stato di*

Milano e Lombardia austriaca, a cura di A. Annoni, Milano 1966, p. 17). Gli uffici e magistrature che danno il titolo alle diverse serie sono da intendersi - in linea di massima - come i destinatari dei decreti del governatore smistati e trasmessi dalle varie cancellerie.

Le 45 serie riguardano: I Privilegi; II Privilegi e patenti; III Privilegi di castellani, governatori e conestabili; IV Grazie; V Dispacci reali d'ufficio e ad istanza di parte; VI Dispacci reali d'ufficio; VII Dispacci reali ad istanza di parte; VIII Dispacci reali d'ufficio e ad istanza di parte; VIIIa Dispacci reali d'ufficio e ad istanza di parte; IX Rubriche dei dispacci reali d'ufficio e ad istanza di parte; X Elenchi cronologici e per materia di dispacci reali, editti, ordini; XI Lettere ed ordini reali a stampa; XII Dispacci reali per marchesati e ducati; XIII Dispacci reali per non sudditi; XIV Decreti di governo, Consiglio segreto; XV Missive d'ufficio e ad istanza di parte di Milano e forensi; XVI Missive d'ufficio di Milano e forensi; XVII Missive ad istanza di parte di Milano; XVIII Missive ad istanza di parte, forensi; XIX Lettere del governatore, d'ufficio e ad istanza di parte; XX Minute di lettere del conservatore dello Stato di Milano a Sua Maestà, minute di lettere di governatori a Sua Maestà; XXI Patenti, salvacondotti, passaporti, licenze d'armi, grida, ordini; XXII Mandati; XXIII Tesoreria; XXIV Regio Economato; XXV Biade; XXVI Ordini, dispacci e rescritti inerenti al Censimento generale; congregazioni dello Stato; Consiglio supremo d'economia; XXVII Gran Cancelliere; XXVIII Ministri; XXIX Magistrato Ordinario; XXX Magistrato Straordinario; XXXI Capi, comandanti, governatori di piazzeforti; XXXII Castellano di Milano; XXXIII Generale d'artiglieria; XXXIV Commissario generale dell'esercito; XXXV Commissario Imperiale; XXXVI Uditore generale; XXXVII Tesoriere generale militare; XXXVIII Ufficio del soldo; XXXIX Corriere maggiore; XL Decreti, lettere, ordini pervenuti al Magistrato ordinario; XLI Decreti, lettere e ordini pervenuti al Magistrato straordinario; XLII Decreti, lettere e dispacci pervenuti al Magistrato camerale; XLIII Dispacci, lettere, decreti pervenuti alla Camera dei conti; XLIV Estratti del carteggio con la Real corte, estratti di lettere governative.

Miscellanea storica

Il fondo, con documenti dal sec. XV al XIX e composto da bb. 94, è provvisto di un inventario sommario. La sottoserie che qui interessa, riguardante alcuni particolari aspetti dell'amministrazione della giustizia penale nello Stato di Milano, consta di bb. 10, dove si trovano soprattutto grida, bandi, avvisi, domande di grazia, certificati di povertà, richieste di porto d'armi, passaporti. L'intera documentazione miscellanea è di eterogenea provenienza (soprattutto dai fondi *Sforzesco* e *Atti di Governo*, conservati in ASMi), ed è articolata in varie serie che riguardano differenti oggetti e atti diversi relativi al censo, al commercio, a cariche civili e militari, a famiglie, comuni, magistrature cisalpine e napoleoniche, alla giustizia, ecc. Il fondo è menzionato varie volte nei volumi dell'Annuario dell'Archivio di Stato di Milano dei primi del Novecento come Miscellanea della Sezione storica o Miscellanea storica o anche soltanto Miscellanea. E' spesso considerato in abbinamento con la raccolta *Autografi*, con cui condivide l'evidente carattere eterogeneo, frutto di una pratica di estrazione dei documenti dai fondi originari, archivisticamente non corretta, che fu attuata soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento. A partire dai primi anni del Novecento, finita la "moda" delle collezioni, il fondo *Miscellanea Storica* ha subito inevitabilmente il processo inverso di (parziale, non sempre facile e a volte inattuabile) smantellamento e ricollocazione delle carte nei fondi originari.

Elenco documenti

- 1) Memoriale di alcuni abitanti della Val d'Intelvi
ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, [1593 marzo 13], Val d'Intelvi

- 2) Il Capitano del lago di Como inoltra la lista degli uomini da armare
ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1593 marzo 20, Bellagio

3) Ordine del Governatore e Castellano della città di Como
ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1593 marzo 29, Como

4) Convenzione tra lo Stato di Milano e i Dodici Cantoni della Lega Elvetica
ASMi, *Giustizia punitiva parte antica*, cart. 35, 1598 gennaio 22, Milano e Locarno

5) Ordine per una perquisizione in Val d'Intelvi
ASMi, *Registri delle Cancellerie dello Stato di Milano*, serie XVI, n. 12, 1607 agosto 28, Milano

Descrizione documenti

Documento n. 1

Memoriale di alcuni abitanti della Val d'Intelvi

ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, [1593 marzo 13], Val d'Intelvi

Nel documento, indirizzato a Don Juan Fernandez de Velasco, duca di Frias, Governatore dello Stato di Milano, da alcuni degli abitanti più facoltosi della Val d'Intelvi, si descrivono le particolari situazioni di violenza verificatesi nella zona già da quattro anni, e si chiede in sostanza di poter liberamente detenere gli archibugi da ruota, arma vietatissima in molte grida, per difendersi dai banditi presenti nel territorio. Si erano, infatti, verificati molti assalti da parte di un certo Antonio Rossi, detto il conte che, a capo di una banda proveniente dalla vicina Val Cavargna, commetteva ogni sorta di reati fra cui rapimenti con richiesta di riscatto. Gli scriventi si erano dunque rivolti alle autorità centrali (Senato, Consiglio Segreto) e locali (Capitano del lago di Como), per segnalare la grave situazione e avevano cominciato ad organizzarsi per tentare di difendersi. Gli scontri si erano quindi susseguiti con frequenza fino a che, durante un assalto notturno compiuto da una ventina di banditi, cinque abitanti di Porlezza erano stati uccisi. Ma nell'occasione quattro malviventi erano stati catturati, consegnati alla giustizia e condannati a morte dopo essere stati torturati, secondo le severissime norme di legge dell'epoca. Dapprima, infatti, i banditi erano stati trascinati "a coda di cavallo", mentre in seguito erano stati impiccati, poi squartati e, infine, i pezzi dei loro corpi posti, come terribile ammonimento, in alcuni luoghi pubblici. Gli abitanti della Val d'Intelvi, temendo quindi delle probabili vendette da parte dei complici a seguito delle eseguite condanne, e in considerazione del fatto che tali bande erano pressoché impunte e di difficile individuazione poiché contavano sull'ospitalità nei confinanti territori svizzeri dove si rifugiavano, si appellavano alle autorità per ottenere la licenza di detenere gli archibugi da ruota, senza incorrere nelle pene previste dalla legge, finalizzando tale richiesta all'autodifesa dagli assalitori. Sul retro del documento si trova scritta la concessione, da parte delle autorità, per il porto degli archibugi lunghi, purché, a cura del Governatore di Como, sia approntato l'elenco dei soggetti che ne saranno beneficiari, e sia verificato che siano persone di buona qualità.

Documento n. 2

Il Capitano del lago di Como inoltra la lista degli uomini da armare

ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1593 marzo 20, Bellagio

Bonifacio Cavallo, Capitano del lago di Como, ringraziando le autorità e ribadendo la sua fedeltà, invia la lista dettagliata degli uomini della sua "famiglia" di sbirri, per i quali richiede venga concessa la licenza per poter portare liberamente gli archibugi a ruota, malgrado i divieti in vigore, nell'ambito delle perquisizioni da effettuare nei territori del Comasco in cui la presenza di banditi era maggiore. Va rilevato che nella lista, dove si trovano elencati una decina di soggetti, sono

indicati per ciascuno di essi il nome, il cognome, l'età e una sommaria descrizione somatica del viso (colore dei capelli, eventuale presenza e colore della barba, segni particolari). Tali descrizioni sono estremamente indicative di come fosse molto difficile, nella società di antico regime, descrivere precisamente le persone, non esistendo ovviamente i mezzi odierni di identificazione. Questo stesso limite implicava l'esistenza di un rilevante rischio che le armi, per le quali si era data la licenza a una persona, potessero passare in mano di un'altra, contando sulla totale impossibilità di approntare controlli specifici.

Documento n. 3

Lettera del Governatore e Castellano della città di Como
ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1593 marzo 29, Como

Nel documento, inviato da Orazio Pallavicino Scipione, Governatore e Castellano della città di Como, a Don Juan Fernandez de Velasco, duca di Frias, Governatore dello Stato di Milano, si sottolineano e si confermano la grave situazione di violenza e gli assalti criminali verificatisi in Val d'Intelvi e descritti nel precedente documento n. 1. Si sostiene quindi la richiesta degli abitanti della zona, che hanno subito ad opera dei banditi l'uccisione di alcuni parenti, e sono gravemente preoccupati per le possibili ritorsioni di quelli dopo la condanna a morte di alcuni complici catturati, di ottenere la protezione delle autorità, e in particolare di poter detenere gli archibusi a ruota, senza però incorrere nelle pene previste dalla legge in relazione al porto d'armi proibite.

Documento n. 4

Convenzione tra lo Stato di Milano e i Dodici Cantoni della Lega Elvetica
ASMi, *Giustizia punitiva parte antica*, cart. 35, 1598 gennaio 22, Milano e Locarno

La filosofia e gli interventi delle autorità degli Stati di antico regime per la repressione dei violenti e diffusi fenomeni di banditismo, e le possibili forme di collaborazione fra Stati confinanti, emerge con molta chiarezza da questa convenzione sottoscritta fra lo Stato di Milano e i Dodici Cantoni della Lega Elvetica. Infatti, come è riportato all'inizio del documento, "l'esperienza in ogni tempo ha dimostrato che uno de' più efficaci, et potenti rimedij per snidare et estermiare i banditi et malviventi, è la mutua corrispondenza et concordia de i Principi et Stati insieme confinanti alla distruzione et persecutione loro; perciocché non havendo essi luogo franco et sicuro ove ricorrere et salvarsi, o sono costretti allontanarsi in tutto, o vengono a capitare nelle forze della giustitia, et cosi restano i Stati quieti et sicuri della loro incursione, et da quei tanti mali che suole commettere questa scelerata et perversa gente". Dai diversi punti affrontati nella convenzione, che sarebbe dovuta durare tre anni con eventuale possibilità di rinnovo e proroga, emerge uno sforzo di collaborazione fra i sottoscrittori ma anche una grande attenzione alla rispettiva sovranità territoriale. I banditi ricercati non avrebbero più potuto dimorare nei due stati, e se individuati si sarebbe potuto liberamente ammazzarli o, se catturati, sarebbero stati reciprocamente consegnati alle autorità dell'altro stato, purché queste avessero presentato la relativa sentenza di condanna. E poiché le bande solitamente compivano un reato in uno stato e poi fuggivano oltre i confini dell'altro, si stabiliva che gli inseguitori avrebbero potuto liberamente entrare armati per sei miglia dentro il territorio dello stato vicino, salvo che i malviventi si fossero rifugiati in una località murata. In questo caso sarebbero state le autorità del posto a dover collaborare con gli inseguitori, che però avrebbero dovuto entrare disarmati nel luogo fortificato. Va ricordato che anche il più piccolo borgo era sempre circondato da una cinta muraria, approntata con la finalità della difesa militare e del controllo sanitario e commerciale. Anche la complessa questione sul decidere a chi spettasse la recuperata refurtiva dei malviventi catturati e consegnati alle autorità dello stato confinante, o ammazzati durante le perquisizioni, o giustiziati dopo la condanna a morte, veniva

precisamente regolata in vari articoli della convenzione. Infine, esortando i parenti dei banditi ricercati a non aiutarli in alcun modo, si sollecitavano le autorità dei territori confinanti (Lugano, Locarno, Valmaggia et Mendrisio, da una parte; Como, Varese, Pallanza, Cannobbio e Luino, dall'altra), ad agire risolutamente contro le bande di malviventi anche chiedendo la collaborazione delle popolazioni locali.

Documento n. 5

Ordine per una perquisizione in Val d'Intelvi

ASMi, *Registri delle Cancellerie dello Stato di Milano*, serie XVI, n. 12, 1607 agosto 28, Milano

Ordine del Governatore dello Stato di Milano, Don Pedro Enriquez de Acevedo Conte di Fuentes, al Giudice del Gallo, Pietro Quintana, affinché si rechi immediatamente, con una truppa di cinquanta soldati spagnoli della guarnigione di Como, nella pieve di Porlezza in Val d'Intelvi affacciata sul lago di Lugano. In quel territorio, infatti, si trovano molti banditi e malviventi che commettono ogni sorta di violenze e omicidi in spregio alle leggi e al mantenimento dell'ordine pubblico, tutti fatti già in precedenza segnalati dal Senato e dalla popolazione locale. La perquisizione dovrà essere fatta il più possibile in segreto all'insaputa della popolazione, in modo da sequestrare gli archibugi a ruota e poi condannare i detentori di armi così pericolose. Severe pene dovranno essere comminate anche a coloro che hanno nelle case delle *balestrere* (depositi di archibugi), disattivandole e non permettendo che si ricostruiscono. Al giudice Quintana veniva in sostanza data carta bianca non solo per arrestare i malviventi, ma anche per procedere contro di loro con processi, condanne e pene, riprendendo con incisività le inchieste fatte dal Podestà locale e rimuovendo il Fiscale perché poco efficiente. Lo stipendio del Quintana sarebbe stato finanziato con il denaro sequestrato ai rei, mentre tutte le spese per l'alloggiamento, il vitto e la paga dei soldati sarebbero state a carico delle comunità, le quali avrebbero poi potuto rivalersi sui beni confiscati ai banditi condannati. Il Governatore concludeva il suo ordine raccomandando al Quintana di tenerlo informato sui fatti e su quanto in caso gli occorresse per la sua missione. La lettera del Senato, menzionata nel documento, è andata distrutta nei danni seguiti ai bombardamenti dell'ultima guerra che hanno interessato, tra l'altro, le carte dell'Archivio del Senato.

Trascrizione dei documenti

Documento n. 1

Memoriale di alcuni abitanti della Val d'Intelvi

ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, [1593 marzo 13], Val d'Intelvi

“Ill[ustrissi]mo et ecc[ellentissi]mo Sig[no]re.

Sono quatro anni e più che nel locho di Hosteno et Valle d'Intelvi, territorio et feudo del conte Hercole Marliano, cominciorono a praticare, cometendo molti et diversi delitti, li appellati il Co[n]te Antonio et altri Cavergnoni [della vicina Val Cavargna], in modo tale che niuno poteva sicuramente stare in casa sua senza timore di non essere preso, condotto altrove et constretto a fare taglia lassandovi quanto haveva al mondo. Laonde che li fideli servitori di V[ostra] E[ccellenz]a Simone Parone et fra[te]lli et Christoforo Viscardi con suoi parente et adherenti de y principali di detta valle, pensando di potersi liberare da tale obsidione et concorso de banditi, con loro gran danno, anzi si può dire la total rovina loro, s'opposero a detti tali facinorosi, tolendo il braccio del Capitano Fran[ces]co Ello sopra il lagho di Como, con participatione dell'hallora Ill[ustrissi]mo Governatore et del Consiglio Secretto. Per il che doppo in qua ne sono seguiti molti homicidij dal canto de essi banditi, et alchuni dalla parte delli supp[lican]ti; et talmente seguivano gl'eccessi che doppo alchune provisioni fatte per il Consiglio Secretto et il Senato, ultimamente detto appellato il Co[n]te Antonio et altri cappi de banditi, fatto raccolta d'altri complici, si sono resolti vendicarsi

contra tutti li suoi nemici, et tra l'altre cose da loro comesse, una notte con scalar case cometendo rebellione, comessero cinque homicidij della fatione de y supp[lican]ti nel locho di Prolezza terra vicina, come è cosa notoria. Et da dieci otto o vinti che erano tali facinorosi, a penna quattro pottero dopo capitare nelle forze della Giustitia, quali, d'ordine del Senato, sono statti condotti a coda di cavali, apiccati et fatti in pezzi, attaccati li loro quarti nelli lochi publici, de quali duoi furono presi dalli supp[lican]ti. Hora si sa molto bene, et si tiene per fermo, che detti altri principali banditi ritornerano per dare compimento alle loro vendette, stando li supp[lican]ti di continuo in timore grande, et quali ancorché alchuni di loro siano offitiali deputati dal medemo Co[n]te Hercole Marliano per servitio della Giustitia di detta Giur[isdizio]ne. Tuttavia non ardiscono a comparere ne y lochi publici come si conviene, aspettando di continuo qualche novità da detti Co[n]te Ant[oni]o et altri banditi, quali sogliono dimorar a casa d'amici nel paese de Svizzeri et altre Giur[isdizio]ni ecclesiastiche ivi confinanti. Et non è dubio che tali scandali non siano per seguire se V[ost]ra Ecc[ellenza] non li provvede, concedendo ad essi supp[lican]ti licenza di poter portare li archibugij a ruota d'ogni sorte per poter andare contro essi banditi. Stando il che per le giuste cause di sopra addutte, quali sono notorie, come di ciò n'è informatissimo il s[igno]r Presidente del Senato, essi supp[lican]ti.

Supplicano V[ost]ra Ecc[ellenza] che per esser loro in locho de confini, et tanto vicini et in continuo conflitto con essi app[ellat]o Co[n]te Ant[oni]o et altri banditi, quali vanno armati a tutt'arme, come già banditi et condannati in molto più grave pena da loro non estimata, sij servita concedere ad essi supp[lican]ti et detti loro collegati in q[uest]a impresa, che possano liberamente et senz'incorrere in pena alcuna, portare detti archibugij a ruota d'ogni sorte per loro difesa per poter seguire l'impresa contra essi banditi. Il che si spera come cosa giusta da V[ost]ra Ecc[ellenza] quale il N[ost]ro S[ignore] felicit.

Matheo Parone et Battista Parone”

Sul retro

“1593 a XIII di marzo.

Leggasi in Consiglio. Longonus.

1593 a V di aprile.

Letto. Per l'effetto recitato si concede per le persone de supp[lican]ti di portare gli archibugij a ruota longhi, et per gli altri il Governatore di Como, ben informato di quello che circa le cose esposte conviene, faccia relatione del numero et nome delle persone necessarie per effettuare quanto si riferisce, avvertendo che siano di buona qualità, et se non quelle che non si può con meno, per darsi tal licenza d'archibugij senza far istanze. Montius”.

Documento n. 2 (A e B)

Il Capitano del lago di Como inoltra la lista degli uomini da armare
ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1593 marzo 20, Bellagio

Documento 2 A

“Mando il presente Gio[vanni] Pietro Salla, apostata con il nome qua incluso della mia famiglia, nella quale prego V[ost]ra S[ignoria] sia servita, spedisco quanto prima per la licenzia delli arcabugi a rotta come V[ost]ra S[ignoria] me promise, et la pregarò a farli tutto quello comodo che V[ost]ra S[ignoria] possa puoi ché a me tocca questa spesa che li me restarò obligato. Offerendomi sempre pronto servir V[ost]ra S[ignoria]. Con ché prego N[ost]ro S[ignore] da mal la guardi. Da Bellagio il 20 marzo 1593.

Bonifacio Cavallo Capitano dil Lacho di Como”.

Documento 2 B

“Il S[ignor] Cap[itano] Bonifacio Cavallo di età de anni 52 in circa con barba rosa
Gio[vanni] Ang[el]o Sambugo di età di anni 31 in circa con barba castagna con l’oregia sinistra
alquanto fessa in cima
Gio[vanni] Pietro Salla di età de anni 50 in circa con barba rosa
Gio[vanni] Ang[el]o Salla di età de anni 16 in circa sborbato
Cesar Pratta de età de anni 31 in circa con barba castagna, con uno segno sopra l’ochio dritto
[destro]
Bert[olome]o Zurlino de età de anni 33 in circa con barba castagna
Gio[vanni] Antonio Buzzo de età de anni 40 in circa con barba nera
Martino Sambugo cancelliero de età de anni 31 in circa con barba nera con uno segno nella labra
della bocha”.

Documento n. 3

Ordine del Governatore e Castellano della città di Como
ASMi, *Miscellanea storica*, cart. 54, 1593 marzo 29, Como

“Dico io Horatio Palavicino de Scipione, Governatore et Castellano della città di Como per il Re
N[ostro] S[ignore], che la fattione de Paroni et Viscardi, della quale sono capi Simone Parone et
Cristoforo Viscardi, è perseguita da Antonio Rossi, detto il Conte, et suoi seguaci, havendo
amazato di già al Viscardi fratello et cugnato; et con l’occasione che essi hanno preso alcuni di
quelli del suddetto Antonio, et datili in mano alla giustitia, è cresciuto tanto l’odio et persecutione,
che questi sono in grandissima necessità di guardare le vite loro, et supplicare S[ua] E[ccellenza]
che le conceda la protettione sua, et in particolare la licenza di portare ogni sorte d’armi. Et così da
loro ricercati et per essere la verità le ho fatta la presente, la quale sarà da me sottoscritta et col solito
sigillo sigilata.

Data in Como alli XXIX di marzo MDLXXXIII.

Horatio Palavicino de Scipione”.

Documento n. 4

Convenzione tra lo Stato di Milano e i Dodici Cantoni
della Lega Elvetica

ASMi, *Giustizia punitiva parte antica*, cart. 35, 1598 gennaio 22, Milano e Locarno

“L’esperienza in ogni tempo ha dimostrato che uno de’ più efficaci, et potenti rimedij per snidare et
estermiare i banditi et malviventi, è la mutua corrispondenza et concordia de i Principi et Stati
insieme confinanti alla distruzione et persecutione loro; perciocché non havendo essi luogo franco et
sicuro ove ricorrere et salvarsi, o sono costretti allontanarsi in tutto, o vengono a capitare nelle
forze della giustitia, et così restano i Stati quieti et sicuri della loro incursione, et da quei tanti mali
che suole commettere questa scelerata et perversa gente. Per la qual cosa l’Ill[ustrissimo] et
Ecc[ellentissimo] S[ignor] Juan Fernandez de Velasco, Contestabile di Castiglia, Camariero
maggiore di S[ua] M[ae]stà Catholica, Duca di Frias, Conte di Haro et di Castelnovo, Signore delle
Case di Velasco et de i sette Infanti di Lara, Governatore per la detta M[ae]stà dello Stato di Milano
et suo Capitano Generale in Italia etc., con parere dell’Eccelso Consiglio Secreto et del Senato per
una parte et gl’Illustri et Potenti Signori Borgomastri, Sculteri, Amani et Consigli delli Dodici
Cantoni dell’inclita Lega Helvetica per l’altra, desiderosi di nettare ambi due li Stati da sì pernicioso
semente, et scacciarne totalmente i banditi et malviventi, et nutrire et accrescere la reciproca
amicitia et buona vicinanza fra loro concordi et d’unistesso volere et consentimento, hanno
conchiuso, stabilito et fermato i seguenti capitoli.

Primo: che i banditi per delitto capitale d'ambi due li Stati non possano in modo alcuno abitare, né dimorare in alcune città, terra, luogo et loro territorij d'essi due dominij, et se saranno trovati dentro d'essi possano in campagna e ne i luoghi aperti esser amazzati impune, et non solo essi banditi ma i compagni loro, i quali scientemente si opponeranno a coloro che vorranno prendere o amazzare detti banditi. Et che quel tale che amazzarà, oltre che non sarà punito, possa conseguire et avere i premij, che all'ora si trovaranno per le gride, proposti contro banditi. Et se in alcuna Città o Castello et luogo murato si trovaranno, debbano esser presi dall'ufficiale o Prefetto d'essa Città et Castello o luogo cinta di mura, et reciprocamente consignati a i Ministri del Dominio, onde sono et saranno banditi che andaranno a riceverli presentando la sentenza capitale datta contro di quelli. Et se nel volerli prendere facessero tali banditi difesa tale, che per essa la captura non potesse havere effetto, in tal caso sia lecito ucciderli Et chiunque a detti banditi darà albergo, aiuto o favore alcuno, incorra nelle pene imposte ai recattatori, fautori et protettori de banditi.

Item: che qualunque malfattore, ancora non bandito ma imputato di delitto tale che debba essere punito nella pena della morte naturale, capitarà nel Dominio di detti Signori Svizzeri, o versavice nello Stato di Milano, debba essere preso et carcerato per consignarlo al Ministro di quel de due Dominij nel quale havrà commesso il delitto, che lo dimandarà, presentandosi l'imputazione di quel tale, acciò sia punito et castigato dal suo superiore. Dichiarando però che, se il malfattore preso sarà condannato o imputato, nel luogo dove sarà preso, di delitto maggiore o pari per il quale dovesse essere punito di morte naturale, potrà essere punito et castigato dal giudice del Dominio dove sarà preso, et in caso che non si punisca, debba essere consignato al Ministro dell'altro Dominio dove haverà fatto il delitto, et che l'haverà dimandato come sopra: acciò omninamente detto malfattore sia per il delitto suo castigato. Assegnando fra tanto a i detti communi banditi et malfattori, quindici giorni dalla publicatione della presente, a doversi absentare dall'uno et l'altro Stato; il qual termine passato possano essere offesi impune et presi come sopra. Et chi li terrà et favorirà sia anche punito come sopra si è detto irremissibilmente.

Secondo: che occorrendo trovare in alcuno de i detti Stati bandito o banditi d'esso Stato, et che la giustitia od alcuna Comunità o persone particolari li seguitassero per prenderli, ovvero amazzarli, sia loro lecito seguitare detto bandito o banditi sin dentro l'altro Stato per spatio di sei miglia, senza incorrere in pena alcuna et senza che siano impediti, anzi che dimandando aiuto o favore a persone dello Stato nel quale entreranno per lo spatio sudetto, siano obligati quei tali che saranno ricerchi a prestarglielo sotto pena della disgrazia de' superiori, et altre all'arbitrio de' detti superiori. Con conditione però che, salvandosi il bandito in qualche terra o luogo, quei che lo seguitaranno non possano entrare in essa Terra a mano armata, né dentro d'essa usarli violenza veruna, ma debbano in tal caso ricorrere al Podestà, Giudice o Console della Terra in assenza del Podestà, il quale sia obligato far detenere il bandito e conservarlo sotto buona custodia, sin tanto che habbia dato avviso ai suoi superiori et ricevuto da essi l'ordine di quel che n'havrà a fare.

Terzo: che non si possi in modo alcuno fare salvicondotti et fidezze per le dette parti ad alcuno bandito de detti Stati; et sia particolarmente proibito a chi si sia il poter parlare, né porgere memoriali o supplicationi o altrimenti intercedere per detti banditi, perché possano habitare in alcuno de' detti Stati.

Quarto: che si possa seguitare la robba delli furti dentro dell'uno et altro Stato per lo spatio di sei miglia. Et occorrendo che un ladro, assassino o homicidiale, qual nel dominio de' Signori Svizzeri commettesse alcun furto, capittasse sopra lo Stato di Milano, con tal furto pertinente ai sudditi d'essi Signori, si debbano tai ladri e assassini detenere, et le cose robbate restituirle subito, senza spesa alcuna a coloro di cui sono tali robbe, o siano loro proprie o da essi commesse; facendo però essi primieramente constare, o per testimonij o instrumenti o altre legittime prove conforme allo stile de Giudici ordinarij del luogo dove essi abitano, che siano robbe sue proprie ovvero a loro commesse; et che a tali prove sia prestato fede. Et versavice il medesimo si faccia da i detti Signori Svizzeri in favore de i sudditi dello Stato di Milano.

Quinto: che le robbe di quelli malfattori, i quali saranno giustitiati nell'uno et nell'altro Stato come sopra nel fine del primo capitolo, siano mobili o immobili et che appresso essi si ritrovano, purché

non siano delle robbe robbate o commesse, come nel precedente articolo si fa mentione, cioè che siano robbe loro proprie, che tali robbe debbano spettare a quella superiorità dalla quale sarà fatto giustitiare, o vero sarà condannato, de quali robbe a loro beneplacito ne possano disporre: con questo che i reali et veri creditori per il loro credito lecito sopra li beni del giustitiato siano pagati. Delli beni poi del giustitiato overo delinquente che si ritrovassimo fuora della giurisdictione et superiorità sotto la quale è stato condannato, che quelli beni spettino et debbano spettare alla superiorità nella quale sono situato quelli beni. Con questa dichiarazione però che le ragioni delli creditori, che haveranno sopra li beni mobili o immobili, li siano riservate.

Sesto: che nei confini d'ambi due li Stati per spatio di sei miglia non possano dimorare alcune persone ociose né malviventi, e che essendo gagliarde di corpo non s'affatichino o lavorino in qualche essercitio ancorché non fossero banditi; se ben fossero dell'istesso Dominio, et molto meno alcunio forastiero ocioso o malvivente come di sopra nell'istessa maniera che si parla che i naturali.

Settimo: che non si admetta escusatione a i padri, fratelli o moglie che habbino ricettato o dato aiuto a figliuoli, fratelli o marito che siano banditi, ma che i Giudici procedano ancora contra di loro, come contra gli altri, riferendo però a loro superiori avanti la condanatione, etiamdio in contumacia, accioché possano opportunamente deliberare.

Ottavo et ultimo: che ogni Console delle terre et luoghi d'ambidue i Stati sia obligato, ritrovandosi alcuni banditi nei suoi luoghi, avisare et convocare tutta la gente della Terra et seguitare et andare contro detti banditi per scacciarli, prenderli et ammazzarli come sopra. Et particolarmente hanno da essere diligenti a far osservare la presente capitulatione nel Stato dei Signori Elvetij, i quattro officiali di Lugano, Locarno, Valmaggia et Mendrisio; et nello Stato di Milano i Podestà più vicini ai confini cioè Como, Varese, Palanza, Canobbio, Luino et altri luoghi dove sarà bisogno. La quale capitulatione et conventione per pubblica grida s'havrà da publicare in ambi due i Stati al primo del mese di Febraro prossimo, accioché ogn'uno ne habbia notitia, et sia da tutti a chi tocca irremissibilmente essequita et osservata, et niun reo possi iscusarsi col pretesto dell'ignoranza. Et havrà da durare per tre anni solamente per fare prova del frutto et sodisfattione che da essa risulterà, et renovarla poi per più longo tempo se così parerà ispediente alle parti d'ambidue le quali sarà sottoscritta et sigillata, et fattane due copie perché ciascuna habbia la sua.

Data in Milano et Locarno alli 22 di Gennaio 1598.

Juan de Velasco Condestable.

Vidit Salazar. Vidit Brugnolus. Gaspar a Castello.

Questa Capitulatione è stata sigillata del sigillo dell'Illustre Signor Giovanni Ziegler, Luogotenente et Ambasciadore della Città e Cantone di Zuricho a nome di tutti duodeci Cantoni.

Joannes Huldricus Keller, in hac parte Secretarium Illustrissimorum Dominorum Helvettiorum, pro fide subscripsit propria manu”.

Documento n. 5

Ordine per una perquisizione in Val d'Intelvi.

ASMi, *Registri delle Cancellerie dello Stato di Milano*, serie XVI, n. 12, 1607 agosto 28, Milano

“Al Giudice del Gallo Pietro Quintana

Don Pietro Enriquez

Egregio Signore, da più parti, et in particolare dal Senato, siamo avisati che nella pieve di Prolezza [Porlezza] si ritrovano molti malviventi, quali senza timore della giustizia, et sprezzando quei officiali che l'amministrano, vanno commettendo homicidij et altri gravi delitti, et infestano tutto quel paese, come lo vedrete dalla copia della lettera che ci ha scritto il Senato che va con questa. E perché non conviene dissimulare il remedio necessario a tanta temerità, ma provvedere all'indennità di quei sudditi, per parte de quali ce n'è stata fatta grande istanza, habbiamo col parere del Consiglio Secreto fatta elettione della persona vostra, confidati nella solita vostra vigilanza,

ch'eseguirete bene questa commissione. Vi ordiniamo adunque, che al ricevere della presente, vi portiate subito alla volta di Prolezza con cinquanta soldati spagnoli di quei che alloggiano in Como, che con questa haverete l'ordine opportuno per levarli, et facendovi consignare i processi fabricati da quel Podestà intorno a detti eccessi colà seguiti, gli evacuerete con la diligenza et rigore che i casi vi detteranno, che con questa ve ne diamo autorità bastante, e di procedere anco in quelli ch'occorreranno di nuovo mentre dimorerete in ditte parti, rimuovendo il Fiscale che hora si trova dalla cognitione d'essi, e vi farete pagare la vostra spesa dai rei. Avvertirete che l'andata con detti soldati sia all'improvviso, per far diligenza di trovar gli archibugi da ruota, de quali intendiamo esservene gran copia nelle case de particolari, e procederete contra di loro a captura, et alle pene comminate dalle gride. Et perché siamo avisati che si trovano in detta terra e sua giurisdizione case che hanno balestrere, le farete chiudere et levare tutte a fatto, mettendo pene a noi arbitrarie anco corporali ai patroni delle case, che per l'avvenire non ardischino aprire dette balestrere, nè farne di nuovo. Da gli huomini di detta terra e sua giurisdizione, conforme anco all'oblatione da essi fatta, sarà provisto a detti soldati di case et utensili conforme a gli ordini, e de soldi dodici al giorno per ciascuno soldato, riservando alle comunità la ragione di recuperarli da i beni de condannationi e confiscationi, e che con questa occasione si faranno, de quali soldati vi valerete in tutto quello vi occorrerà per servitio di questa commissione e della giustizia, e ci andarete dando parte di ciò che occorrerà degno di nostra notitia. Dio vi guardi. In Milano a 28 d'agosto 1607. Signata

El Conde de Fuentes

Vidit Salazar. Vidit Mainoldus

Provena”.

Il quadro storico generale

Lo Stato di Milano il 2 novembre 1535 - data della morte di Francesco II, ultimo duca degli Sforza - entrò a far parte della monarchia asburgica sotto Carlo V imperatore e re di Spagna. Dopo varie vicende, si arrivò all'abdicazione di quest'ultimo, avvenuta nel 1555 e che portò alla seguente divisione di eredità: il fratello Ferdinando II ebbe il titolo di imperatore e i possessi asburgici, mentre il figlio Filippo II ottenne l'eredità della corona di Spagna. Da tutto ciò ebbe origine la dominazione spagnola sullo Stato di Milano, che si protrasse fino al 1706. C'è comunque da rilevare che, sebbene tali eventi provocassero per lo Stato di Milano la perdita di ogni indipendenza rispetto alla politica estera, “non per questo vennero meno la individualità giuridica e l'autonomia amministrativa dell'antico dominio dei duchi di Milano [che mantenne] i suoi peculiari ordinamenti statuali, le sue tradizioni amministrative, il proprio sistema monetario” (D. Sella - C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, in *Storia d'Italia*, Torino 1984, v. XI, p. 21). Infatti, Carlo V si mosse continuando, in un certo senso, l'opera dei precedenti signori di Milano, senza cercare di assimilare la struttura giuridico-amministrativa del milanese agli altri domini dell'impero. Una molto indicativa prova di tale continuità è data dalla promulgazione, nel 1541, delle *Novae Constitutiones*, una raccolta legislativa con una notevole organicità per l'epoca in cui fu redatta. Tale corpus normativo, infatti, la cui compilazione era stata iniziata da Francesco II Sforza, riprendendo un'idea risalente a Ludovico il Moro, rispecchiava le tradizioni giuridiche coltivate da insigni giuristi lombardi. Le *Novae Constitutiones* erano integrate dalla promulgazione di decine di grida, ordini, editti che ne precisavano le disposizioni generali e le conseguenti applicazioni. Questo desiderio di continuità iniziato da Carlo V proseguì anche sotto Filippo II: infatti, entrambi, pur nella diversità di personalità e di azione, praticarono una gestione della cosa pubblica ferma e autoritaria, ma senza mai perseguire un vero e proprio disegno accentratore, “né tanto meno rispecchiarono un desiderio di imporre uno schema amministrativo e giuridico uniforme all'immenso mosaico dei loro stati” (Ibid., p. 22) tra cui, appunto, quello milanese. La struttura amministrativa dello Stato di Milano, rimasta quindi sostanzialmente simile al cambio di autorità del 1535, contemplava una divisione per province, ognuna delle quali “conservava ordinamenti propri e un'ampia autonomia in fatto di politica economica, ordine pubblico, viabilità [nonché di]

ripartizione e riscossione delle imposte (Ibid, p. 23). Il territorio compreso nella Lombardia spagnola era diviso in nove province, ciascuna composta da città e contado: Milano, Cremona, Como, Pavia, Lodi, Alessandria, Novara, Tortona e Vigevano. Va rilevato che esistevano forti contrapposizioni all'interno dello Stato: fra Milano e le altre province; fra le varie città l'una contro l'altra; fra ogni città e il proprio contado; nonché fra corpi diversi. In sostanza ognuna di queste entità era in perenne contrasto contro tutte le altre per ottenere privilegi e sgravi fiscali dal Re. Perciò erano numerosi gli oratori (rappresentanti) inviati alla corte di Madrid per perorare le proprie particolari richieste.

Il contesto specifico

Nello Stato di Milano, come nella pressoché totalità degli stati di antico regime, la criminalità era assai diffusa ed era un fenomeno strutturale, poiché esistevano grosse bande di malviventi organizzati che si spostavano continuamente a piedi, o a cavallo, eseguendo assalti anche di giorno, e rifugiandosi poi specialmente nelle zone di confine, da dove era molto facile scappare nel territorio dello stato vicino. L'intervento dei governanti per debellare tale violenta presenza non era per nulla semplice: infatti, da parte delle autorità, si privilegiava una marcata scelta di repressione dei fenomeni criminali rispetto alla loro prevenzione. Non si deve infatti dimenticare che in antico regime "l'obiettivo essenziale del sistema punitivo è la punizione degli autori, non l'arginamento del crimine e la sua compressione" (M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in G. Ortalli, *Bande armate banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Roma, Jouvence, 1986, p. 488). Inoltre le autorità non esitavano a delegare ai cittadini un primo livello di difesa, concedendo, non solo a viaggiatori o mercanti, licenze per detenere liberamente armi proibite come gli archibugi a ruota, nonché promettendo impunità, premi e taglie a coloro che avessero ucciso i banditi. Scelta obbligata che evidenziava l'esiguità e l'insufficienza numerica delle forze di repressione. Ma la concessione del porto d'armi vietate, attribuita anche a funzionari dello Stato (fermieri del sale, esattori delle tasse, doganieri, repressori del contrabbando, ecc.) per l'espletamento del loro lavoro, comportava l'esistenza di una rilevante contraddizione in merito: occorre, infatti, una grande vigilanza, non sempre facilmente praticabile, per evitare abusi, cioè per fare in modo che le armi non passassero di mano in mano da coloro che avevano avuto la licenza per la detenzione delle stesse ai pericolosi banditi. Ne deriva che tutta la materia era quindi di difficile e assai delicata gestione, tanto è vero che per tutto il periodo spagnolo i governatori alternarono la promulgazione di grida che concedevano permessi e licenze di porto d'armi, all'emanazione di ordinanze che le vietavano drasticamente. Un altro tentativo delle autorità per far fronte ai fenomeni di violenza e criminalità nelle zone di confine, si concretizzò, nella seconda metà del '500, in alcune trattative condotte tra lo Stato di Milano, da una parte, e gli stati vicini, dall'altra. Infatti, oltre a quella qui in oggetto (doc. 4) stipulata con i Dodici Cantoni Svizzeri, esiste una documentazione - conservata in Archivio di Stato di Milano - che testimonia come tali convenzioni antibanditismo e per la sicurezza dei confini furono sottoscritte anche con la Repubblica di Venezia, i Domini Sabaudi, lo Stato Genovese, il Ducato di Parma e Piacenza, e Mantova. Anche se va comunque tenuto presente che tali negoziati, mettendo "in gioco la sovranità degli stati, erano lenti, difficili, e spesso condotti con malafede: [infatti] quale sovrano d'Italia, in cuor suo, non gioiva delle difficoltà del vicino?" (F. Braudel, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino 1976, 2 voll., p. 789).

Figure rilevanti nel contesto:

Castellano di Como:

Comandante della guarnigione spagnola nel castello della città, aveva il titolo di Governatore della stessa, era di nomina regia e doveva essere spagnolo.

Consiglio Segreto:

Organo collegiale di notevole importanza era composto dal Governatore, dal Gran Cancelliere, dal Castellano (che comandava la guarnigione militare del Castello di Milano), dal Presidente del Senato, dai Magistrati delle entrate ordinarie, da quello delle entrate straordinarie, dal Capitano di Giustizia e dal Tesoriere. Ne facevano quindi parte rappresentanti sia italiani che spagnoli. Il Consiglio Segreto doveva pronunciarsi su tutti gli affari dello Stato.

Fiscale:

In ogni città dello Stato esisteva un Fiscale (a Milano tre) che, oltre a promuovere gli interessi del fisco avevano anche funzioni corrispondenti agli attuali Pubblici Ministeri. Dovevano vigilare sull'esecuzione delle pene, curavano l'apprensione dei beni del fisco, si attivavano affinché i malfattori fossero catturati e consegnati ai giudici.

Giudice del Cavallo:

Magistratura giudiziaria municipale, di cui si hanno scarse notizie, che aiutava, insieme al Giudice del Gallo e a quello del Maleficio, il Podestà.

Governatore:

Nominato dal re, era di fatto il suo rappresentante nello Stato di Milano, era spagnolo e aveva poteri amplissimi: infatti, comandava le truppe, promulgava ed emendava le leggi, vigilava su tutto l'apparato amministrativo, controllando i bilanci, vagliando i candidati agli uffici vacanti, concedendo investiture feudali, ed infine emanava le grazie e commutava le pene. Tutte le suppliche dei sudditi riguardanti i più svariati argomenti (domande di grazia, denunce di abusi, richieste di immunità o sgravi fiscali, ecc.), venivano in concreto, pur se dirette formalmente al sovrano spagnolo, vagliate dal Governatore. Negli anni dei fatti in oggetto il sovrano è Filippo II d'Austria re di Spagna (in carica dall'11 ottobre 1540 al 13 settembre 1598), figlio di Carlo V, e a seguire Filippo III d'Austria re di Spagna (in carica dal 13 settembre 1598 al 30 marzo 1621), figlio di Filippo II. Alla carica di Governatore, nello stesso periodo, si susseguono: Don Juan Fernandez de Velasco, contestabile di Castiglia e León, duca di Frias (dal 4 dicembre 1592 al marzo 1595); Don Pedro de Padilla (dal 21 marzo 1595 al novembre 1595); ancora Don Juan Fernandez de Velasco (dal novembre 1595 al settembre 1600); Don Pedro Enriquez de Acevedo, Conte di Fuentes (dal 16 ottobre 1600 al 22 luglio 1610).

Podestà:

Magistratura giudiziaria municipale il Podestà era giudice civile e, solo straordinariamente, penale di prima istanza con giurisdizione nella città e luoghi fino a dieci miglia.

Senato:

L'origine del Senato, composto da quindici membri compreso il presidente, scelti tra i personaggi più influenti del patriziato milanese, risulta piuttosto complessa: basti qui accennare che esso fu creato da Luigi XII nel 1499, durante la breve dominazione francese fondendo, in un certo senso, le diverse competenze dei due consigli (Segreto e di Giustizia) che Gian Galeazzo Visconti si era affiancato alla fine del '300. Esso svolgeva due funzioni importanti: da una parte, quella "giudiziaria, di tribunale supremo sia civile che penale, quindi di seconda istanza o, in materia di reati, per deferimento del magistrato criminale competente (Capitano di Giustizia o Podestà) anche di prima istanza" (M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione nell'età dei Borromei*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano 1957, v. X, p. 84), compreso l'appello verso le sentenze feudali; dall'altra, presiedeva ad alcune funzioni politico amministrative, quali emanare regolamenti per la comunità, relative a varie questioni: per esempio, annonarie, circa i forestieri, gli ebrei, le "streghe", gli eretici, ecc. La prerogativa più importante però, dal punto di vista politico, era quella relativa al diritto di interinazione che si sostanzialmente in una vasta sfera di competenze in materia di grazie, privilegi, ordinanze, editti, doni, remissioni, indulti. Il possibile rifiuto dell'interinazione, cioè della registrazione e apposizione della formula esecutiva, faceva sì che il Senato esercitasse pertanto un potere determinante anche in rapporto all'attività legislativa.

Elementi di cultura materiale

Archibugio a (o da) ruota:

Poteva essere di due tipologie: corto (oggetto di maggiore severità, anche perché meglio occultabile) e lungo (il cui trasporto in certi casi di viaggio era permesso). Lungo o corto che fosse, era comunque un'arma vietatissima e micidiale per quell'epoca, poiché aveva, rispetto agli archibugi da corda o da fuoco, una migliore precisione e soprattutto una maggiore rapidità nello sparare.

Balestrera: Archibugiera, deposito di archibugi

Grida:

Provvedimento legislativo, bando, editto, ordine o avviso che le autorità facevano gridare pubblicamente dai banditori.

Famiglia armata:

Uno dei diversi nomi per indicare uomini armati al servizio di un'istituzione con compiti di "polizia".

Bibliografia

Sul fondo *Giustizia punitiva* parte antica si veda: G. Liva, *Fonti per la storia della giustizia criminale milanese (secc. XVI-XVIII): i fondi dell'Archivio di Stato di Milano*, "Archivio Storico Lombardo", anno CXX, 1994, pp. 561-574; qualche notizia si trova in A.R. Natale, *L'Archivio di Stato di Milano. Manuale storico archivistico, I. Guide e cronache dell'Ottocento*, Milano 1976, pp. 34-35. Si veda anche alla relativa scheda in:

<http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA002387/>, a cura di D. Bernini e M. Regina.

Sul fondo *Registri delle Cancellerie dello Stato di Milano* si veda: *Acta Italica I. Stato di Milano e Lombardia austriaca*, a cura di A. Annoni, Milano 1966, p. 17; Ministero per i BB.CC.AA., Ufficio centrale per i beni archivistici, *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, Roma 1983, v. II, pp. 931-932; A.R. Natale, *Lezioni di archivistica*, Milano 1974, pp. 38-43. Si veda anche alla relativa scheda in: <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA002455/>, a cura di E. Saita e E. Gamba.

Sul fondo *Miscellanea Storica* si veda: *Annuario del Regio Archivio di Stato in Milano*, Perugia, Unione Tipografico Cooperativa, 1911-1919, voll.1-9. Si veda anche alla relativa scheda in:

<http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA002613/>, a cura di D. Bernini, E. Gamba e M. Regina.

Sul sistema di ordinamento *peroniano* si vedano in particolare gli atti del seminario di Milano, 26 gennaio 1993, intitolato *Gli Archivi Peroniani*, pubblicati in "Archivi per la storia", anno VII, n. 2, luglio-dicembre 1994; M. Bologna, *Il metodo peroniano e gli "usi d'ufficio": note sull'ordinamento per materia dal XVII al XX secolo*, "Archivio Storico Lombardo", anno CXXIII, 1997, pp. 233-280; Ministero per i BB.CC.AA., *Guida generale degli archivi di Stato*, cit., v. II, pp. 913-923; A.R. Natale, *Lezioni di archivistica*, cit., pp. 109-124.

Sulla Lombardia spagnola esiste, ovviamente, una vastissima bibliografia, per cui ci limitiamo a segnalare alcuni titoli principali: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione nell'età dei Borromei*, in *Storia di Milano*, Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano 1957, v. X, pp. 1-350; F. Catalano, *La fine del dominio spagnolo*, in *Storia di Milano*, cit., Milano 1958, v. XI, pp. 27-222; F. Chabod, *L'epoca di Carlo V*, in *Storia di Milano*, cit., Milano 1961, v. IX, pp. 1-506; Idem, *Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino 1971; *Lombardia Borromaica Lombardia Spagnola. 1554-1659*, a cura di P. Pissavino e G. Signorotto, Roma 1995, 2 voll.; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, *Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni*, a cura di M. C. Giannini - G. Signorotto, Roma 2006; D. Sella - C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, in *Storia d'Italia*, Torino 1984, v. XI; G. Signorotto, *Milano spagnola. Guerra, istituzioni, uomini di governo (1635-1660)*, Milano 1996; A. Visconti, *La pubblica amministrazione dello Stato Milanese durante il predominio straniero (1541-1796)*, Roma 1913.

Sull'amministrazione della giustizia nel periodo spagnolo si rimanda a: G. Liva., *Criminalità e giustizia nel Ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570-1630)*, in *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, a cura dell'Archivio di Stato di Milano, Como 1985, vol. II, pp. 7-50; G.P. Massetto, *Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII*, "Archivio Storico Lombardo", 1990, p. 91 e sgg.

Sulla diffusione del banditismo nella società di antico regime si veda: *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di G. Ortalli, Roma Jouvence, 1986, in particolare il saggio di M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*; F. Braudel, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell'età di Filippo II*, voll. 2, Torino Einaudi, 1976, pp. 795-796; L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano Giuffrè, 1988; G. Liva, *Questioni di ordine pubblico nello Stato di Milano alla fine del '600: le riflessioni del Capitano di Giustizia Giovanni Battista Belcredi*, in *La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca*, a cura di E. Brambilla e G. Muto, Milano Angeli, 1997, pp. 263-282. Per alcune situazioni locali si veda anche: *Briganti nelle terre del ducato: capibanda e masnadieri nelle antiche province di Como, Lecco, Milano*, a cura di G. Pagani, Milano 2001; N. Perego, *Homini de mala vita. Criminalità e*

giustizia a Lecco e in terra di Brianza tra Cinque e Seicento, Oggiono 2001; T. Santagiuliana - N. Crespi, *Viaggio nel seicento della Geradadda*, Treviglio 1984.

Sulla situazione sociale del comasco si rimanda a: M. Dubini, “*Padroni di niente*”. *Povertà e assistenza a Como tra medioevo ed età moderna*, pp. 103-120, in *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna, Atti del Convegno Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani*, svoltosi a Cremona il 28-30 marzo 1980, a cura di G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta, Cremona 1982.

Sull'applicazione della pena di morte nella Lombardia spagnola si veda: G. Liva, *Aspetti dell'applicazione della pena di morte a Milano in epoca spagnola*, “Archivio Storico Lombardo”, anno CXV, 1989, Milano 1990, pp. 149-205.

Sulle convenzioni antibanditismo si rimanda a: F. Braudel, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo, nell'età di Filippo II*, Torino 1976, 2 voll., p. 789.

Sulle origini delle *Novae Constitutiones* si vedano: F. Chabod, *L'epoca di Carlo V*, cit., pp. 473-474; Idem, *Lo Stato e la vita religiosa*, cit., p. 144; U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972, p. 70; A. Visconti, *La pubblica amministrazione*, cit., pp. 5-31.

Sul Governatore si rimanda a: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., pp. 71-79; F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa*, cit., p. 155 e sgg.; D. Sella - C. Capra, *Il Ducato di Milano*, cit., pp. 40-46; A. Visconti, *La pubblica amministrazione*, cit., pp. 47-48; Idem, *Sul fondamento giuridico delle “grida” dei Governatori Spagnoli in Lombardia*, estratto dal volume *Miscellanea di studi lombardi in onore di E. Verga*, Milano 1931.

Sul Consiglio Segreto si vedano: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., p. 81; A. Visconti, *La pubblica amministrazione*, cit., pp. 50-51.

Sulle origini del Senato l'opera fondamentale è: U. Petronio, *Il Senato di Milano*, cit. Altre notizie si trovano in: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., pp. 82-88; F. Chabod, *Lo Stato e la vita religiosa*, cit., pp. 180-184; D. Sella - C. Capra, *Il Ducato di Milano*, cit., p. 37; A. Visconti, *La pubblica amministrazione*, cit., p. 168 e sgg.; Idem, *Note sul Diritto di interinazione del Senato milanese*, Milano 1909.

Sul Giudice del Cavallo si rimanda a: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., p. 96 e p. 101.

Sulla Podestà si veda: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., pp. 101 -102.

Sull'archibugio a (o da) ruota si rimanda a: M. Bendiscioli, *Politica amministrazione e religione*, cit., p. 405; G. Politi, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Milano 1975, p. 380.

Sul problema dell'identità e della riconoscibilità dei rei in antico régime si veda: D. Marchesini, *Banditi e identità*, in *Bande armate banditi, banditismo*, cit.

Sul comune di Osteno in Val d'Intelvi si rimanda a: *Le Istituzioni Storiche del territorio lombardo. XIV-XIX secolo. Progetto Civita. Como*, a cura della Regione Lombardia, Direzione Generale Cultura, Servizi biblioteche e sistemi culturali integrati, e della Provincia di Como, Settori Cultura e Affari generali, Milano 2000, pp. 266-267. Tale fonte è consultabile anche in <http://civita.lombardiastorica.it/index.php?s=contenuti&page=istituzioni>.

Sulla Val d'Intelvi nei secoli si veda: P. Conti, *Memorie storiche della Vall'Intelvi: Arte, Ingegno, patriottismo degli Intelvesi*, Como 1896, Ristampa, Milano 1979; M. Lazzati, *La Valle Intelvi*, Milano, 1986; G. Pagani, *Valle Intelvi: usi, costumi, leggende, itinerari escursionistici, note di storia*, Milano 1980; *Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei secoli XIII e XIV*, a cura di E. Anderloni, A. Lazzati, Roma 1915, v. II.